



COMUNE DI UMBERTIDE
(Provincia di Perugia)

***REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
STRANIERI DELLA CONSULTA COMUNALE PER I CITTADINI
STRANIERI RESIDENTI AD UMBERTIDE***

Approvato con deliberazioni consiliari n. 96 del e n del 10/12/2008

CAPO I: RAPPRESENTANZA ED ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 1 – Aree di rappresentanza

I membri della Consulta sono eletti ciascuno in rappresentanza dei residenti stranieri provenienti da:

1. Paesi dell'Europa Comunitaria e Svizzera
2. Paesi Europei non comunitari e apolidei
3. Paesi balcanici
4. Paesi anglosassoni (Stati Uniti-Canada-Australia-Nuova Zelanda)
5. America latina
6. Africa settentrionale
7. Africa subsahariana
8. Asia

Qualora uno stato raggiunga il numero di 50 cittadini residenti può eleggere da solo il proprio rappresentante.

Articolo 2 – Numero di rappresentanti

I rappresentanti di ogni area sono eletti in modo proporzionale al numero dei residenti e durano in carica per cinque anni. I quorum sono fissati sulla base dell'elenco di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Il numero dei rappresentanti è definito area per area, come segue:

- fino a 50 residenti = 1 rappresentante;
- qualora un'area o un paese raggiunga il numero di 200 cittadini residenti potrà eleggere 2 rappresentanti
- qualora un'area o un paese raggiunga il numero di 500 cittadini residenti potrà avere tre rappresentanti.

Articolo 3 – Elettorato Attivo.

Alle elezioni della Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri residenti ad Umbertide, di seguito denominata semplicemente Consulta, partecipano le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero o "status" d'apolide. Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza ;
- b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
- c) compimento dei 18 anni d'età;
- d) iscrizione da almeno due anni all'anagrafe del Comune di Umbertide alla data dell' 1 gennaio dell'anno delle elezioni;
- e) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Articolo 4 – Elettorato Passivo.

Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni, sono in possesso dei requisiti:

- a) i requisiti di cui all'art. 3, punti a), b), c), e);
- b) non siano membri d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni italiani;
- c) non siano in alcuna delle condizioni previste dalla legge n° 154 del 23/4/1981 e successive modificazioni in quanto applicabili;

- d) iscrizione da almeno due anni all'anagrafe del Comune di Umbertide alla data dell' 1 gennaio dell'anno delle elezioni;

CAPO II: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

Art. 5 Indizione delle elezioni

Entro il 60° giorno antecedente la data delle elezioni il Settore Servizi Sociali procede all'affissione dei manifesti che informano le comunità degli stranieri circa la data delle elezioni, del luogo e dell'orario, dei requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto, delle modalità di presentazione delle candidature. Saranno concordate con la II° Commissione le forme di divulgazione delle elezioni, delle loro modalità e del ruolo della Consulta.

Gli aventi diritto al voto sono individuati tramite un'elaborazione informatica che estrae gli stranieri residenti in Umbertide da almeno due anni alla data del primo gennaio dell'anno delle elezioni, e dei quali è stato accertato la mancanza di cause di esclusione di cui all'art. 3.

Art. 6 Presentazione candidature e Creazione delle Liste.

Per ciascun gruppo di rappresentanza di cui all'art. 1 sarà formata una lista di candidati, depositata su appositi moduli predisposti dall'ufficio Segreteria. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore a 3 persone.

Entro il 30° giorno antecedente le elezioni, i cittadini stranieri presentano i nominativi dei candidati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Umbertide; ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 5 cittadini stranieri residenti in Umbertide da due anni e aventi diritto di voto secondo quanto previsto dal presente regolamento. Le sottoscrizioni delle candidature devono avvenire presso l'ufficio Segreteria che provvederà all'autenticazione delle firme.

Per ogni candidato devono essere riportati i dati anagrafici riportati nel permesso di soggiorno.

Infine sono apposte, in appositi spazi le firme dei sottoscrittori con indicati cognome, nome, luogo data di nascita, residenza, il numero del documento di identificazione.

A corredo della lista dei candidati dovranno essere allegati:

- ❖ dichiarazioni autenticate dell'accettazione della candidatura, con l'indicazione che il candidato non è membro di altri organismi consultivi come previsto dall'art. 4 punto b);
- ❖ certificati attestanti che i candidati siano residenti nel Comune di Umbertide, da almeno due anni al primo gennaio dell'anno delle elezioni;
- ❖ fotocopia del titolo di soggiorno;
- ❖ certificato penale o autocertificazione.

Art. 7 Esame ammissibilità candidature

Entro il 28° giorno antecedente le elezioni, l'Ufficio Elettorale procede all'esame di ammissibilità delle candidature, tramite controllo dei requisiti di residenza, età e assenza di cause ostative al voto secondo il D.P.R. 20.03.1967 n. 223.

CAPO III: ORGANIZZAZIONE DELLE VOTAZIONI

Art. 8 Manifesti delle liste dei candidati

Entro il 25° giorno antecedente le votazioni, il Settore Servizi Sociali provvede alla stampa del manifesto, recante le liste di rappresentanza degli stati o aree con i nomi dei candidati ammessi (secondo l'ordine in cui sono state presentate all'ufficio Segreteria).

Art. 9 Schede elettorali ed espressione sul voto

Le schede elettorali sono stampate una per ciascuno stato o area geografica e contengono la lista dei candidati con i dati anagrafici.

Ogni elettore avente diritto per quello stato o area, potrà esprimere un solo voto, apponendo, a mezzo matita copiativa, un segno inequivocabile in corrispondenza del nome del candidato prescelto.

Ogni scheda elettorale contenente più di una o nessuna preferenza o segni di riconoscimento viene annullata. Vengono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.

Art. 10 Ufficio di sezione

L'Ufficio di sezione è formato da un Presidente, un Segretario verbalizzante e 3 scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume la funzione di Vice Presidente.

Entro il 15° giorno antecedente le elezioni, il Sindaco o un suo delegato provvede alla nomina dell'Ufficio di sezione scegliendo i componenti fra gli elettori italiani e stranieri residenti nel Comune. Sono esclusi dalle funzioni di componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione i candidati all'elezione. Il Segretario verbalizzante sarà un dipendente Comunale.

Per la validità delle operazioni è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno 3 membri dell'Ufficio, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Art. 12 Allestimento seggio

Entro il giorno precedente le elezioni, il Settore Servizi Sociali cura l'allestimento dei seggi, con fornitura di urne (una per ogni area geografica o stato e da contrassegnare in modo chiaro ed inequivocabile), cabine, matite copiative, schede di votazione di colore diverso per ogni stato, tabelle di scrutinio e verbale.

Art. 13 Operazioni di voto e Scrutinio

Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8 antimeridiane alle ore 20. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione.

L'elettore all'atto del voto deve presentare il certificato elettorale e un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e un documento d'identità valido (passaporto, carta d'identità o patente rilasciate da autorità italiane).

Ogni sezione elettorale disporrà dell'elenco degli elettori iscritti nella stessa. Al momento della consegna della scheda lo scrutatore annoterà gli estremi del documento d'identità e apporrà la sua firma a fianco dell'elettore che ha votato.

Art. 14 Eletti e proclamazione dei risultati.

Risulteranno eletti coloro che per la lista del paese di cui all'art. 1, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi ed in un numero pari a quello di rappresentanza dello stato indicato nell'art. 2. In caso di parità di voti validi risulteranno eletti coloro che da più tempo risiedono nel Comune di Umbertide; in caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano d'età.

Il giorno successivo a quello della votazione, il verbale delle operazioni di seggio sarà consegnato al Sindaco. Il Sindaco, entro il 5° giorno successivo alla votazione, pubblica all'Albo Pretorio il risultato dell'elezione e, decorsi altri 5 giorni, procederà alla proclamazione degli eletti.

Art. 15 Norma di salvaguardia.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore per le elezioni amministrative in quanto applicabile.